



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

del 3 ottobre 2023

Prime indicazioni in merito alla compilazione dei certificati esecuzione lavori in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 31/03/2023

In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023 (di seguito codice dei contratti pubblici) è sorta la necessità, nelle more del completo aggiornamento dei sistemi informatici in uso presso l'Autorità, di chiarire le modalità per l'emissione dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL), nonché per la loro utilizzazione, ai fini della qualificazione della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica professionale ex art. 100, comma 1, lettera a), del codice.

L'articolo 21, comma 5, dell'Allegato II.12 al codice dei contratti pubblici prevede che i certificati rilasciati all'esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all'ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

Detta previsione appare congruente con il disposto dell'articolo 222, comma 10, del codice che prevede l'annotazione nel Casellario, secondo le modalità individuate dall'ANAC con proprio provvedimento, delle notizie, informazioni e dati relativi agli operatori economici e riferiti alle iscrizioni previste dall'articolo 94, nonché delle ulteriori informazioni, ivi comprese quelle rilevanti per l'attribuzione della reputazione dell'impresa di cui all'articolo 109, o per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 103.

Tali previsioni consentono all'Autorità di individuare le modalità di emissione e trasmissione dei CEL in continuità con la normativa previgente e in conformità rispetto ai provvedimenti recentemente adottati in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

A tal fine, con il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023, è stato stabilito che sono acquisiti nel Casellario informatico i certificati dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, utili per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara.

Nei provvedimenti adottati con Delibere nn. 261 e 262 del 30/6/2023, al fine di dare seguito a quanto disposto dall'articolo 222, comma 10, del Codice, è stato stabilito che il Casellario costituisce una



sezione della Banca dati dei contratti pubblici (BDNCP) e che lo stesso interopera con il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) al fine di consentire la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l'esecuzione dei contratti affidati.

Tutto ciò posto e considerato, l'Autorità intende offrire le seguenti indicazioni:

Emissione del CEL per lavori eseguiti in vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici

L'Autorità sta procedendo all'aggiornamento dei modelli da utilizzare per l'emissione dei CEL relativi alle lavorazioni affidate ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici. Fino a nuove indicazioni, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano i modelli già disponibili (Allegati B e B.1) e provvedono alla relativa trasmissione all'Autorità mediante il "*Servizio per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti a cura delle Stazioni Appaltanti*" disponibile sul portale istituzionale ANAC.

Emissione del CEL in caso di ricorso al subappalto e di affidamento al contraente generale

L'articolo 119, comma 20, del codice dei contratti pubblici stabilisce che "*Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto*"; la norma prevede, altresì, che i subappaltatori possono "*richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite*".

Per i lavori affidati da committenti privati, l'articolo 24, comma 7, dell'Allegato II.12 al codice dispone che per i lavori commissionati da soggetti non tenuti all'applicazione del Codice, "*l'operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori*".

Come già chiarito dall'Autorità in vigenza del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall'impresa affidataria e di quelle eseguite dall'impresa o dalle imprese subappaltatrici. Ciò anche nel caso in cui la richiesta di emissione del CEL pervenga da queste ultime imprese.

Tale indicazione si rende necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell'esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell'intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza.

A tale ultimo proposito, si evidenzia, infatti, che, per espressa previsione degli articoli 20 e 28 del codice, la BDNCP assolve anche a finalità di trasparenza dei dati e delle informazioni relativi ai contratti pubblici, assicurando la tempestiva pubblicazione in formato aperto. Inoltre, l'emissione di un'unica



certificazione consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall'affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni.

Le medesime indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti dallo stesso realizzati. Anche in tale ipotesi, la stazione appaltante e l'ente concedente emettono un unico CEL secondo il modello già in uso nei sistemi dell'Autorità, con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario, di quelle associate alle imprese della sua composizione (se presenti) e alle consorziate (qualora il soggetto affidatario sia un consorzio).

Utilizzazione dell'Allegato B.1

Il modello di CEL denominato Allegato B.1 è stato introdotto dall'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 al fine di consentire l'indicazione nel CEL delle cosiddette "categorie variate" ossia di quelle categorie di lavorazioni previste nel previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e oggetto di modifica ad opera della normativa sopravvenuta. Pertanto, detto modello deve essere utilizzato esclusivamente in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti disciplinati dal richiamato Regolamento n. 34/2000.

A tal fine, l'applicazione in uso per l'emissione del CEL indirizza automaticamente verso la compilazione dell'Allegato B-1 nel caso in cui siano selezionate categorie di lavorazioni riferite a detto Regolamento. Non è corretto l'utilizzo dell'Allegato B.1 in relazione a lavorazioni relative ad affidamenti banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

Compilazione dei CEL per i bandi che prevedono l'esecuzione di lavori nella categoria OG 11

La Tabella A dell'Allegato II.12 definisce la categoria OG 11 (Impianti tecnologici) come la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

L'articolo 18, comma 21, del medesimo allegato prevede che *"Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30 ..."*.

Le Stazioni Appaltanti, pertanto, possono indicare la categoria OG 11 tra le categorie delle opere da eseguire quando in fase di progetto viene prevista la realizzazione coordinata di lavori specifici riferibili alle suddette categorie specialistiche.

La disposizione specifica, altresì, che i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG 11 *"... indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori*



referiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11...".

In conformità rispetto a tali indicazioni, si chiarisce che i CEL riferiti a interventi che prevedono l'esecuzione di lavori nella categoria OG 11 devono necessariamente riportare nel Quadro 6.1 "Esecuzione dei lavori" e nel Quadro 6.2 "Lavorazioni eseguite dal soggetto affidatario", gli importi relativi agli interventi eseguiti nelle suddette tre categorie specialistiche che compongono la categoria OG 11.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio 18 ottobre 2023

Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente